

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI Lavori di manutenzione programmata per l'adeguamento e la sostituzione delle barriere di sicurezza in tratti saltuari lungo le strade statali ed ex provinciali di competenza del Centro di Manutenzione A - Area Gestione Rete Abruzzo - Struttura Territoriale Abruzzo e Molise. (SS 5 dal km 121+150 al km 131+100 in t.s. - SS 696 DIR dal km 2+735 al km 6+700 in t.s. - SS 584 dal km 0+000 al km 20+400 in t.s. - SS 696 dal km 0+000 al km 46+000 in t.s. - dal km 48+380 al km 51+000 in t.s.) Durata di 280 giorni.

TIPO DI PROCEDURA:	<i>Aperta</i>
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	<i>Contratto chiuso minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice; Anas, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, procederà all'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse</i>
RIFERIMENTI NORMATIVI:	<i>D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 pubblicato in GU n.77 del 31 marzo 2023, come modificato dal d.lgs. 31.12.2024 n. 209 in G.U. n. 45/L del 31/12/2024 . (di seguito Codice)</i>

CODICE GARA: AQLAV011-25 – CODICE PPM/SIL AAMSAQ01058 - Codice CUP F37H25001000001

CODICE CIG B7AD3E75E4

INFORMAZIONI GENERALI

PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

- pubblicato ai sensi dell'art 85 del Codice: *alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici* (di seguito per brevità "BDNCP") in data 18/07/2025
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it>

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise

Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



SOMMARIO

	PREMESSE	4
1.	PIATTAFORMA TELEMATICA – “PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A.”	4
1.1.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2.	DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3.	IDENTIFICAZIONE	7
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1	DOCUMENTI DI GARA	8
2.2	CHIARIMENTI	9
2.3	COMUNICAZIONI	10
2.4	SEDUTE DI GARA	11
3.	OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
3.1	DURATA	13
3.2	REVISIONE PREZZI	13
3.3	MODIFICA DEL CONTRATTO	13
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	19
6.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	20
6.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE	20
6.3.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
6.4.	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	22
7.	AVVALIMENTO	24
8.	SUBAPPALTO	26
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	26
10.	GARANZIA PROVVISORIA	27
11.	SOPRALLUOGO [FACOLTATIVO]	31
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	31
13.	REGISTRAZIONE AL PORTALE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	32
13.1.	REGISTRAZIONE AL PORTALE	32
13.2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	32

14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	35
15.	CONTENUTO DELLA “RISPOSTA DI QUALIFICA” DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
15.1	LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL’OFFERTA ED EVENTUALE PROCURA – E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE “RISPOSTA DI QUALIFICA”	37
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	45
15.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	45
15.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	45
16.	CONTENUTO DELLA “RISPOSTA ECONOMICA” DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA	48
16.1	SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA	50
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	51
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	51
19.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	52
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	53
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	55
22.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	56
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	64
24.	FRAMEWORK ANTI- CORRUPTION DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	64
25.	ACCESSO AGLI ATTI	65
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	67
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	67

PREMESSE

Con Decisione di Contrarre prot. n. CDG-631067 del 14/07/2025, questa Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento di Lavori di manutenzione programmata per l'adeguamento e la sostituzione delle barriere di sicurezza in tratti saltuari lungo le strade statali ed ex provinciali di competenza del Centro di Manutenzione A - Area Gestione Rete Abruzzo - Struttura Territoriale Abruzzo e Molise. (SS 5 dal km 121+150 al km 131+100 in t.s. - SS696 DIR dal km 2+735 al km 6+700 in t.s. - SS 584 dal km 0+000 al km 20+400 in t.s. - SS 696 dal km 0+000 al km 46+000 in t.s. - dal km 48+380 al km 51+000 in t.s.) Durata di 280 giorni.

Ai sensi dell'art 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita per via telematica attraverso il "Portale Acquisti di Anas S.p.A." (di seguito anche il "**Portale**" o la "**Piattaforma**"), accessibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice e con l'applicazione dell'articolo 54 del D. Lgs. 36/2023 in ordine alla individuazione delle offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Codice la durata del procedimento, nel rispetto dei termini massimi di cui all'art. 17 comma 3 del Codice (Allegato I.3 del Codice) è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando sino all'aggiudicazione efficace alla migliore offerta, salvo la proroga per il periodo massimo di un mese ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia.

Il luogo di svolgimento dei lavori è in ABRUZZO ed in particolare:

CIG B7AD3E75E4

Codice NUTS **ITF11**

Luogo principale di esecuzione: L'AQUILA

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing. Marco Bosio, nominato con provvedimento prot. n. CDG-0907440 -U del 17.11.2023.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA – "PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A."

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *Electronic Identification Authentication and Signature*), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione delle offerte, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Contratto di registrazione per la partecipazione all'asta elettronica, alla richiesta di offerta in busta chiusa digitale e ad ogni altro evento eseguibile tramite il Portale Acquisti Anas S.p.A." (scaricabile dal [link](#)

“Contratto di registrazione”, disponibile all’indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e nel documento scaricabile dal *link* “Verifica la configurazione HW e SW” (anch’esso disponibile all’indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Portale Acquisti ANAS si basa sui servizi e le applicazioni informatiche forniti da Jaggaer Company che ricopre il ruolo di Gestore della Piattaforma, ai sensi della normativa vigente in materia.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento scaricabile dal *link* “Verifica la

configurazione HW e SW" disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale, in corso di validità**, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario possedere una utenza valida (*username* e *password*) sul Portale.

In mancanza dell'utenza su menzionata è necessario seguire la procedura indicata all'interno del par. 5 dell'allegato al Disciplinare "Istruzioni operative per la presentazione telematica

delle offerte sul “Portale Acquisti di Anas S.p.A.” a corredo della documentazione di gara” (di seguito **“Istruzioni operative”**).

In caso di partecipazione nelle forme aggregate, previste dall’art. 65 comma 2 del D.Lgs 36/2023, ai fini della presentazione dell’offerta nella presente procedura online, tutte le imprese raggruppate/associate, sono tenute alla registrazione al Portale Acquisti di Anas S.p.A., secondo le modalità indicate in precedenza nelle premesse del presente disciplinare. Ciascuna Impresa partecipante alla procedura in forma aggregata, sarà tenuta alla compilazione del proprio DGUE e al suo successivo caricamento sul Portale.

Si rimanda a tal proposito alle “Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico” di cui allegato 2.

La registrazione al Portale e la partecipazione alla procedura in oggetto sono gratuite.

Per richieste di assistenza in fase di registrazione e abilitazione al Portale l’operatore economico deve contattare il servizio *“Helpdesk”* di cui al par. 4 delle Istruzioni operative

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende ai sensi dell’art 82 comma 1 del Codice:

- a) bando di gara
- b) disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) schema di contratto;
- d) Capitolato Speciale d’Appalto
- e) Elaborati tecnici di cui all’elenco in calce al presente disciplinare
- f) Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul “Portale Acquisti di Anas S.p.A.” a corredo della documentazione di gara;
- g) Manuale DGUE Operatore Economico

Il bando di gara è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma nella sezione *“Allegati Dell’Avviso”* all’interno dell’*“Avviso in Area Pubblica”* inerente alla procedura in oggetto, presente nella pagina pubblica del Portale denominata *“Bandi & Avvisi”* (*“Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso > Appalti In Corso”*) disponibile all’indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html> nonché all’interno della

sezione "Appalti in corso" nella scheda riguardante la presente procedura di gara sul sito www.stradeanas.it, e/o nelle aree interne dedicate.

Le eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Disciplinare, ai relativi allegati, al Capitolato e agli altri documenti dovranno essere inviate ad ANAS S.p.A. esclusivamente mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO "principale" di riferimento.

Per l'utilizzo della funzionalità "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 13 delle Istruzioni operative.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità "Messaggi" della "Richiesta di Offerta" (RDO) sul Portale Acquisti <https://acquisti.stradeanas.it>, entro il giorno **25/08/2025 alle ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno giorni 6 (sei) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Portale:

all'interno dell' "Avviso in Area Pubblica" afferente alla procedura di gara in oggetto, presente nell'area Bandi & Avvisi" ("Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso > Appalti In Corso"), disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html> e/o mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente l'area della Piattaforma di cui sopra.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, ivi inclusi i chiarimenti telefonici.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della lex specialis oggetto del quesito.

Per l'utilizzo della funzionalità "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 13 delle Istruzioni operative.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.

Tutte le comunicazioni dagli operatori economici alla Stazione Appaltante, si intendono validamente ed efficacemente effettuate esclusivamente qualora inviate mediante funzionalità "messaggi" del Portale Acquisti ANAS S.p.A.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione al Portale, mediante la funzionalità "Messaggi" della presente procedura telematica. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

È ad esclusivo carico dell'operatore economico ogni responsabilità in merito a qualsivoglia problematica di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o alla errata indicazione dell'indirizzo PEC specificato dal concorrente in sede di registrazione al Portale, come indicato al paragrafo. 5 delle Istruzioni operative

La Piattaforma invia agli operatori economici una segnalazione di avviso che si intende validamente ed efficacemente effettuata qualora inviata all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione al Portale. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05, ovvero l'indirizzo PEC specificato dal concorrente in sede di registrazione al Portale o per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 SEDUTE DI GARA

ANAS S.p.A. svolgerà tutte le operazioni di gara in sedute riservate che potranno avvenire in presenza o in video conferenza, con piattaforme telematiche come riportato ai successivi paragrafi 18 e seguenti.

In casi eccezionali, a proprio insindacabile giudizio, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere le operazioni di gara in seduta pubblica.

L'eventuale seduta pubblica che sarà tempestivamente comunicata ai Concorrenti a mezzo Portale si terrà presso ANAS S.p.A. – Via dei Piccolominin.5 ovvero tramite modalità in video conferenza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le date in cui si terranno le sedute riservate e l'eventuale modifica di modalità (da riservata a pubblica) saranno comunicate a mezzo Portale tramite la funzionalità "messaggi".

Gli esiti delle sedute riservate saranno tempestivamente resi noti mediante la funzionalità "messaggi" della RDO.

Per l'utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 13 delle Istruzioni operative.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto non ricorrono i presupposti per la suddivisione, non essendovi criteri funzionali, prestazionali o quantitativi in base ai quali eseguire una suddivisione.

Tabella – Descrizione del lotto

Oggetto del lotto	CIG
Lavori di manutenzione programmata per l'adeguamento e la sostituzione delle barriere di sicurezza in tratti saltuari lungo le strade statali ed ex provinciali di competenza del Centro di Manutenzione A - Area Gestione Rete Abruzzo - Struttura Territoriale Abruzzo e Molise. (SS 5 dal km 121+150 al km 131+100 in t.s. - SS696 DIR dal km 2+735 al km 6+700 in t.s. - SS 584 dal km 0+000 al km 20+400 in t.s. - SS 696 dal km 0+000 al km 46+000 in t.s. - dal km 48+380 al km 51+000 in t.s.)	CIG B7AD3E75E4

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto è il seguente:

Tabella – Oggetto

n.	Descrizione lavorazioni	Categorie SOA	Prevalente/Categorie Scorporabili SOA	Subappaltabile interamente /Subappaltabile parzialmente/Non subappaltabili/Subappalto a cascata	Awalimento	Importo
1	Barriere stradali di sicurezza	OS12A Class. IV°	Prevalente	nella misura massima inferiore al 50% No subappalto a cascata	Si	€ 2.475.565,30

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 2.475.565,30 di cui € 2.401.335,27 per lavori comprensivi di € 274.449,93 per incidenza della manodopera oltre € 74.230,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Categoria prevalente: OS12A Importo € 2.475.565,30 Classifica IV°, assoggettabile ad awalimento - subappaltabile nella misura (massima inferiore) del 50% ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice, non ulteriormente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice (cd. subappalto a cascata).

I contratti di subappalto dovranno essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicato per il presente appalto è: IMPRESE EDILI ED AFFINI E DELLE COOPERATIVE (F012) - CODICE ATECO 42.11.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate nei limiti di cui sopra e non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata"). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di

garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi ufficiale dell'ANAS 2024 Rev. 1 allegato alla documentazione di gara.

Il contratto sarà stipulato a misura

Il lotto è finanziato con fondi della Legge di Bilancio 2024 – CdP 2021- 2025 – Interventi di manutenzione.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 280 giorni naturali e consecutivi, dalla data della consegna dei lavori.

3.2 REVISIONE PREZZI

In osservanza dell'art. 60 e dell'art. 119, comma 2-bis del Codice, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore/Subappaltatore sarà oggetto di revisione nel rispetto di quanto previsto dalla norma.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può altresì essere prorogato all'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte **delle consorziate designate** dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Nei soli casi in cui si faccia ricorso all'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Si applica l'articolo 67, comma 3, del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali sono tenuti, entro 10 giorni a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano, ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. In caso di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), il consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice e ai sensi dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 - dell'art. 186-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario l'**avalimento** dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale anche accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE 2.0), ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) e art. 66 comma 1 lett) g del Codice i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Costituiscono causa di esclusione anche gli illeciti professionali gravi, ai sensi dell'art. 98 del Codice

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure sopra menzionate, adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato e dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale.

L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

La verifica del possesso dei requisiti, comprovabili mediante i documenti indicati, avviene ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2022, anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'Operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la *“Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni”* COM (2017) 572 *final.* del 3 ottobre 2017).

ANAS S.p.A. si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei **requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario** comprovabili mediante i documenti indicati avviene anche ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni anche attraverso il **FVOE**, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice, anche attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economica -finanziaria e tecnica - professionale sono rappresentati dalla documentazione sotto riportata.

Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori del lotto da aggiudicare di cui al punto II.1.5 del bando, rilasciata da una **S.O.A.** appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III°, oltre all'Attestazione SOA, la patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La comprova del requisito è fornita anche attraverso il FVOE, dall'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, eventualmente corredata dalla patente a crediti di cui sopra.

Tali documenti devono essere prodotti nella busta amministrativa, nonché forniti attraverso il FVOE 2.0.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f) e g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

a) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice, il requisito di capacità tecnica e professionale cui ai punti 6.2 deve essere posseduto dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f) del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per i

soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12 al Codice.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionali

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g) del Codice, sono disciplinati dall'allegato I1.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

Ferma restando la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati designati in aggiunta od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta non devono aver partecipato alla presente gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura che potrebbe essere così integrata, alla luce delle disposizioni del Nuovo Codice.

Qualora venga indicata una consorziata, in aggiunta od in sostituzione di quella indicata in sede di offerta, che non faceva parte del Consorzio già alla data di presentazione dell'offerta, ANAS si riserva la facoltà di verificare che tale designazione non sia posta in essere per eludere il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 119 comma 1 del Codice.

L'estromissione o sostituzione della/e consorziata/e è disciplinata dall'art. 97 del Codice.

7. AVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avallarsi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il **possesso dei requisiti di ordine speciale** di cui al punto 6 e/o **per migliorare la propria offerta**.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, come previsto dall'art. *art 104 comma 12 del Codice*

Ai sensi dell'articolo 95 e dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 5 e di ordine speciale di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla RDO a Portale il contratto di avalimento, che **deve essere nativo digitale** e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

- nel caso in cui l'avalimento sia finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, il concorrente allega a Portale alla sezione **"Risposta di Qualifica" della RdO**, il contratto di avalimento nonché le dichiarazioni dell'ausiliario;

- nel caso in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare la propria offerta, il contratto di avalimento e le dichiarazioni dell'ausiliario dovranno essere allegati alla sezione **"Risposta Tecnica" della RdO** del Lotto di interesse.

Nel caso in cui il contratto di avalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e quello finalizzato a migliorare la propria offerta coincidano, il medesimo contratto dovrà essere caricato sia nella sezione **"Risposta di Qualifica" della RdO** sia nella sezione **"Risposta Tecnica" della RdO** del Lotto di interesse.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non

conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le categorie di lavori previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto al paragrafo 3 del presente Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. In sede di offerta, gli operatori economici possono indicare una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate - nei limiti di cui al Paragrafo 3 - ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata"). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Anas corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure

un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le condizioni di cui all'art. 102 comma 1 lett a), b) e c) del codice l'operatore economico si impegna a garantire

a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il rispetto della vigente normativa è **condizione essenziale per l'esecuzione del contratto**. A tal fine, si specifica che il **CCNL di riferimento** per la procedura di gara in oggetto è il seguente **IMPRESE EDILI ED AFFINI E DELLE COOPERATIVE (F012) - CODICE ATECO 42.11**.

10. GARANZIA PROVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di € 24.755,65 pari all'1% del prezzo a base di appalto.

Pur trattandosi di appalto inferiore alle soglie Comunitarie, è necessario richiedere la garanzia provvisoria sia per la tipologia di procedura scelta, ovvero aperta, sia per la tipologia di appalto che, per esigenze di sicurezza stradale, richiede assistenza continua da parte di personale tecnico specializzato e dunque di esecuzione della prestazione senza soluzione di continuità. Ne consegue la necessità della costituzione di una garanzia del rischio connesso alla eventuale mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione

con le modalità di cui all'articolo 106.

Alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a. **tramite cauzione**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice, mediante accredito presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, tramite la funzionalità PagoPA, resa disponibile nel sito istituzionale ANAS S.p.A. – Area Clienti – Pagamenti.
- b. La **fideiussione può** essere rilasciata ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>
[https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie\]](https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie)

La Stazione Appaltante, all'atto dell'esame della documentazione presentata, procederà:

- alla verifica che la compagnia di assicurazioni che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei comunicati stampa, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito istituzionale della Banca d'Italia, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12 del Codice;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- 1 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- 2 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- 3 l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la data e l'ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, mancata produzione, unitamente alla garanzia, dell'autentica di firma da parte di notaio o pubblico ufficiale, etc.).

Non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In tal caso l'offerta si intenderà non corredata da garanzia provvisoria e, pertanto, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

11. SOPRALLUOGO

Non obbligatorio/previsto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La relativa ricevuta verrà inserita nel FVOE 2.0 e dovrà essere allegata ai documenti di gara nella busta di qualifica.

Il contributo è dovuto per il lotto per il quale si presenta offerta nella misura di **€ 165,00 (euro centosessantacinque)**.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo anche mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 101 del Codice. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005 e ss.mm.ii..

13. REGISTRAZIONE AL PORTALE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1. REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per le istruzioni di: registrazione e abilitazione al "Portale Acquisti di ANAS S.p.A.", compilazione e trasmissione per via telematica della documentazione amministrativa, delle offerte e del/i DGUE elettronico/i si rimanda alle Istruzioni operative e al "Manuale DGUE Operatore Economico", entrambi allegati al presente Disciplinare.

13.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite la RDO sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

I concorrenti, **a pena di irregolarità non sanabile delle offerte**, dovranno far pervenire la propria offerta *online* sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) entro il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **08/09/2025**.

Il concorrente per compilare la propria offerta nell'ambito della RDO dovrà:

1. accedere alla "Risposta di Qualifica" (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa) e compilare i campi del relativo questionario nel rispetto delle modalità indicate al successivo paragrafo 15;
2. accedere alla "Risposta Economica" (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell'Offerta Economica) compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 16
In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione "Risposta Economica" del Portale Acquisti e quelli risultanti sul file "Modulo Offerta Economica", verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.

Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica ad ANAS S.p.A., il concorrente dovrà cliccare su "Invia risposta" e confermare tale azione, avendo cura di scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire nella Piattaforma la versione PDF dei format dell'offerta *on-line* (ove richiesto) precedentemente valorizzati, seguendo le istruzioni rese disponibili dalla Piattaforma medesima.

Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il documento sopra menzionato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 15.1.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte. La Piattaforma non accetta offerte oltre tale termine. L'ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della "chiusura" a Portale della RDO comprensiva della versione pdf dei *form* di offerta *online* (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di inserimento e/o di trasmissione dell'offerta *online* e/o di modifica dell'offerta *online* già trasmessa, il concorrente deve contattare il servizio "Helpdesk" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul *link* "Assistenza online per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "Helpdesk" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché la relativa trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Pertanto, si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Con la trasmissione telematica della risposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria Offerta Economica, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, per le cui caratteristiche tecniche si rimanda a quanto riportato all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc...) contenente un documento privo di firma digitale (laddove è richiesta la firma digitale), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.

Le estensioni non ammesse per il caricamento dei documenti sono le seguenti: bin exe dll pif bat cmd com htm html msi js json reg.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le

dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la lettera ufficiale di invio dell'offerta, l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore mediante forma digitale.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di all'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice l'operatore economico può richiedere, attraverso la funzionalità "Messaggi" della RDO, fino al giorno fissato per la loro apertura, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Ciò a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o di una sua modifica sostanziale, e che resti in ogni caso assicurato l'anonimato.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della RDO e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Economica.

In particolare, gli operatori economici possono essere chiamati a:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica, fatta eccezione per le dichiarazioni contenute nell'Allegato 4 bis, che non compongono l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. Tale termine ha natura perentoria, e pertanto l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante avvierà il procedimento di soccorso istruttorio sopra descritto utilizzando la funzionalità "Messaggi" della RDO in Piattaforma.

La medesima area "Messaggi" dovrà essere utilizzata dai Concorrenti per trasmettere la documentazione richiesta, salvo indicazioni altre specificate dalla Stazione Appaltante a mezzo la predetta area "Messaggi".

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

In relazione ai contenuti dell'offerta economica e dei relativi allegati è ammessa la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti secondo le modalità previste dall'art. 101 del Codice.

In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

Per le istruzioni di utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 12 delle Istruzioni operative.

15. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la "Risposta di Qualifica" della RDO per compilare/allegare la seguente documentazione:

- 1) **lettera ufficiale di invio dell'offerta corredata dal DGUE** e le dichiarazioni integrative (quest'ultimo nelle modalità di compilazione descritte ai precedenti paragrafi, nelle Istruzioni operative e nel Manuale DGUE Operatore Economico e le dichiarazioni integrative (**Allegato 1**), di cui al punto **15.1**;
- 2) ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" - Allegato 4). Qualora l'Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.

- 3) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno di un garante a rinnovare la garanzia** (art. 106 comma 5, del Codice), di cui al punto 10 del Disciplinare;
- 4) Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, di cui al punto 6.2;
- 5) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
- 6) [eventuale] copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 7) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (eventualmente anche allegata tramite il FVOE 2.0);
- 8) [eventuale] documentazione in caso di avalimento (anche premiale) di cui al punto 15.3;
- 9) [eventuale] documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 10) [eventuale] documentazione da rendere in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al punto 15.2.
- 11) [eventuale] patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro

15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA ED EVENTUALE PROCURA – E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE “RISPOSTA DI QUALIFICA”

La “RISPOSTA DI QUALIFICA” è la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa, all'interno della quale il concorrente dovrà caricare la lettera ufficiale di invio dell'offerta, corredata dal DGUE e con le dichiarazioni integrative ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta, compilata *online* sulla Piattaforma.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., mediante lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1) sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

1. Dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II “Requisiti di ordine generale” del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile;
2. dichiarare, con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1 e comma 5 del Codice, i provvedimenti concreti adottati e richiamati dall’art. 96 comma 6 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
3. dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. dichiarare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avalimento per migliorare la propria offerta), salvo che, in caso di avalimento premiale, l’impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale che non sussistono collegamenti tali da ricondurre l’ausiliaria e l’ausiliata ad uno stesso centro decisionale. *(Cfr Art 104 comma 12 del Codice)* Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
7. di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ad osservare le norme e le prescrizioni che sono previste nel Patto di integrità/Protocollo di Legalità Abruzzo;

8. di essere a conoscenza che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it, nella sezione "Governance e trasparenza - Documenti societari": Codice Etico di Gruppo, Policy Anti-Corruption di Gruppo, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231.

Dichiara, altresì, di essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dai documenti predetti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli stessi obblighi. L'eventuale accertamento di una violazione può determinare la mancata instaurazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ciascun Concorrente si obbliga, altresì, con la partecipazione alla presente procedura di gara:

- a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo obbligo nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d del Codice, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quali subfornitori di beni e servizi, ed anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità;

9. si impegna a rispettare quanto previsto nell'allegato Ambiente allo Schema di Contratto (Appalti di lavori *Linee guida ai comportamenti ambientali per manutenzione programmata e realizzazione di nuove opere*), si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Codice, così come disposto dall'art. 57 del Codice;

10. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;

11. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,

comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12. *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

13. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

14. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a seconda della fase)

a. Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

b. **Dopo l'emissione del decreto di apertura:** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.

16. dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata:

- ✓ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ed ai subappaltatori ai sensi dell'art. 11 del Codice, in conformità all'Allegato I.01 del Codice, il seguente CCNL:

EDILE indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara correlato al seguente Codice Ateco rappresentativo dell'attività economica oggetto dell'appalto/subappalto: 42.11.

- ✓ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto ed ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 11 del Codice il CCNL *[indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto]* diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante garantendo le medesime tutele del CCNL.

In quest'ultimo caso, il concorrente dovrà fornire una relazione e la relativa documentazione a comprova, nella quale esplicita l'equivalenza delle tutele contrattuali tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11 comma 4, in conformità all'allegato I.01 con apposita relazione da inserire nella "Busta Economica";

17. di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, che l'offerta presentata, sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma di approvvigionamento digitale (nel caso di specie, il Portale Acquisti) indipendentemente da una apposita istanza presentata dal richiedente, e autorizza la Stazione Appaltante ad ostendere l'offerta presentata;

18. in caso di operatore economico extra-UE che non ha firmato accordi internazionali sugli appalti firmati dall'Unione Europea, quali accordi sugli Appalti Pubblici (AAP) o altri Accordi Internazionali – ex art 69 del Codice di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato e di non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti); di essere consapevole e di accettare che l'eventuale violazione, emersa in sede di verifica dei requisiti, integra per la Stazione Appaltante il divieto di aggiudicazione/stipula del contratto.

~~19. [eventuale] di accettare e di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a rispettare i principi e i contenuti espressi nel Protocollo di Intesa "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti" e nel relativo Allegato 1 del 13/04/2018 sottoscritto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) e dalle organizzazioni sindacali;~~

~~20. [eventuale] di accettare e di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a rispettare i principi e i contenuti espressi nel verbale di accordo tra MIMS, ANAS, RFI e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL sottoscritto in data 4 agosto 2022, che tiene conto e recepisce quanto previsto dall'Atto d'Indirizzo del MIMS in merito alla Disciplina del subappalto del 5 gennaio 2022.~~

21.[eventuale] per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III dichiara il possesso della "patente a crediti" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e ne allega copia all'interno della "Risposta di Qualifica". Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

22.dichiara, ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del Codice, di rendere il consenso al trattamento dati tramite il FVOE 2.0 nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

23 dichiara di assumere gli impegni previsti dall'art. 102 comma 1 del Codice;

Relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 sopra citato, si rappresenta quanto segue:

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo del codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Relativamente alla dichiarazione di cui al punto 3 sopra citato, si rappresenta quanto segue.

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1) il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice e art. 66 comma 1 lett g) del Codice il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara., qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla lettera ufficiale di invio dell'offerta copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria (sia nel caso di avalimento del requisito di partecipazione sia nel caso di avalimento c.d. premiale) rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della lettera ufficiale di invio dell'offerta integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria - nel caso in cui l'avalimento sia finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale, nella sezione "BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" della Richiesta di Offerta (RDO) identificata come "*di Sola Qualifica*", e nel caso in cui (*nell'ipotesi di avalimento premiale*) l'avalimento sia finalizzato a migliorare la propria offerta tecnica nella sezione "*Risposta Tecnica*" della RdO del Lotto di interesse, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento. Il contratto dovrà dimostrare l'effettiva messa a disposizione di risorse di carattere tecnico o professionale tale da giustificare la responsabilità solidale per l'esatto adempimento del concorrente ausiliato e dell'ausiliario.

Nel caso in cui il contratto di avalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e quello finalizzato a migliorare la propria offerta coincidano, il medesimo contratto dovrà essere caricato sia nella sezione "Risposta di Qualifica" della RdO sia nella sezione "Risposta Tecnica" della RdO del Lotto di interesse.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori e delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 68 comma 2 del Codice, le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 68 comma 2 del Codice, le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione delle categorie di lavori o in caso di appalto misto delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di RTI costituito:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

in caso di RTI costituendo:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs.

82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nella Lettera ufficiale di presentazione dell'offerta (Allegato 1), potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla lettera medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

16. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'Offerta Economica, nella Piattaforma all'interno della "RISPOSTA ECONOMICA", che costituisce la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell'Offerta Economica, all'interno della quale il Concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione, tutti i seguenti elementi:**

- a) ribasso unico – espresso in cifre ed in lettere – offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara con tre cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108 comma 9 del Codice;
- c) Conferma o eventuale diversa indicazione dei costi della Manodopera prevista a base d'appalto ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice;

d) Conferma o eventuale diversa indicazione dei Contratti Collettivi Nazionali applicati ai propri dipendenti per l'appalto; in caso di difformità con quanto previsto a base di appalto si rimanda a quanto previsto all'art.11 commi 3 e 4, del Codice la stima dei costi della manodopera.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della lettera ufficiale di invio dell'offerta di cui al paragrafo 15.1.

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre ed il valore in lettere, viene considerato prevalente quello in lettere.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo superi l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Il Concorrente dovrà fornire, inoltre, all'interno della medesima sezione "BUSTA ECONOMICA" della Richiesta di Offerta (RDO), le seguenti dichiarazioni:

- a) conferma o eventuale diversa indicazione dei Contratti Collettivi Nazionali applicati ai propri dipendenti per l'appalto; in caso di difformità con quanto previsto a base di appalto si rimanda a quanto previsto all'art. 11 commi 3 e 4, del Codice;
- b) dichiarazione degli impegni di cui all'art. 102 comma 1 del Codice e relativi documenti richiamati.

In ogni caso, fermo quanto sub lett. c) e d), il concorrente – al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica di cui all'art. 102, comma 2 del Codice in ordine all'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore di cui all'art. 102, comma 2 lett. b) e la verifica della congruità dei costi della manodopera ai sensi dell'art- 54 del D. Lgs. 36/2023- dovrà presentare apposita documentazione relativa alla gestione della manodopera secondo quanto di seguito precisato.

Nel caso in cui l'appaltatore utilizzasse personale già in organico, dovrà fornire la seguente documentazione:

- Dichiarazioni relative alla gestione della manodopera di cui all'Allegato 6;
- copia conforme all'originale, ai sensi di legge, del Libro Unico del lavoro della società e dei Cedolini - relativi all'ultima mensilità anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte - di ciascuna delle tipologie di figure professionali (operaio comune, operaio qualificato, operaio specializzato, operaio di 4° livello, ecc.), che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto.;
- tabella retributiva provinciale riferita ai citati cedolini stipendiali (buste paga) scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it.
- copia conforme all'originale, ai sensi di

legge, della documentazione ufficiale giustificativa degli eventuali sgravi fiscali di cui beneficia il Concorrente rispetto alla retribuzione del personale già in forza ovvero da assumere.

Nel caso in cui il Concorrente impiegherà, per l'esecuzione dell'appalto, manodopera che sarà assunta specificamente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, dovrà fornire la seguente documentazione:

- Dichiarazioni relative alla gestione della manodopera di cui all'Allegato 6, corredata dalla dichiarazione 6.1.
- Tabella retributiva provinciale di riferimento scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it.
- bozza degli atti contrattuali che verranno utilizzati per l'assunzione delle medesime figure di cui sopra, non in forza presso il Concorrente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte o altra documentazione atta a dimostrare il rispetto dei minimi tabellari.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della lettera ufficiale di invio dell'offerta.

16.1 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, composta dagli elementi di cui sopra, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo, o quale rappresentante del Consorzio o GEIE.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.

In caso di Consorzio stabile e in caso di Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La selezione della migliore offerta, ai fini dell'aggiudicazione, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice. Anas, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, procederà all'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 il metodo per il calcolo della soglia di anomalia, prescelto tra quelli indicato nell'Allegato II.2 è METODO A.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà svolto con 3 (tre) cifre decimali da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore cinque.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta si terrà presso Anas S.p.A. - Area Gestione Rete Abruzzo, Via dei Piccolini, 5 67100 L'Aquila ovvero tramite modalità in video conferenza, che sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti a mezzo la funzionalità "Messaggi" della RDO, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Anas S.p.A. si riserva comunque la possibilità di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate, che potranno avvenire in presenza o in video conferenza, tramite piattaforma Microsoft Teams salvo quanto previsto al paragrafo 2.4

Gli esiti delle sedute saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messaggistica del Portale.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma *Jaggaer Company*.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale procedendo all'esame della documentazione amministrativa, del Concorrente risultato primo in graduatoria.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante il servizio messaggistica del citato Portale Acquisti e almeno 2 giorni prima della data fissata, lo svolgimento delle operazioni gara. Mediante il servizio di messaggistica del Portale, saranno inoltre comunicati gli esiti delle operazioni condotte tempestivamente.

Apertura preliminare buste amministrative

Il Seggio di gara, nella prima seduta, procederà ad accertare a sistema la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali e di quelle economiche, nonché verifica la correttezza dell'apposizione della firma digitale nei *files* contenuti nelle buste digitali, rinviando ad una successiva fase l'esame della documentazione.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara.

Il Seggio di gara procede relativamente ad apertura, esame e valutazione delle offerte economiche. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante la citata funzionalità "Messaggi" del Portale e almeno 2 giorni prima della data fissata, le modalità di svolgimento delle operazioni gara.

Il Seggio di gara procede ad aprire le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritti nel disciplinare e, successivamente, alla formulazione della graduatoria.

Al termine delle predette operazioni il Seggio di gara procederà alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti a mezzo il Portale ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano lo stesso ribasso, il seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio, redige la graduatoria.

qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio chiude la seduta, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 20.

La Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, a comunicare le esclusioni deliberate.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata in base al Metodo A di cui all'allegato II.2.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate in base alla procedura sotto descritta.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, l'offerta sarà anormalmente bassa al verificarsi **contemporaneamente** di tutti i seguenti elementi specifici.

Di seguito gli elementi specifici ex art. 110 del Codice:

1. qualora venga indicato un importo complessivo per gli oneri aziendali della sicurezza inferiore all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente 0.0075 (previsto nelle indicazioni operative sulla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza di ITACA del 19 febbraio 2015) all'importo complessivo offerto per lavori e servizi;
2. qualora venga indicato un importo complessivo della manodopera uguale o inferiore al 5% della manodopera complessivamente indicata a base di gara per lavori e per servizi.

Ai sensi della art. 110 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della manodopera e ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi di struttura di supporto istituita ad hoc ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

I giustificativi prodotti in fase di verifica di congruità dell'offerta hanno valore negoziale.

Le giustificazioni proposte dal Concorrente – comprese le eventuali offerte commerciali - dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- dovranno essere compatibili con le necessità tecniche delle lavorazioni;
- dovranno ottemperare alle prescrizioni amministrative (anche locali) vigenti;
- dovranno riportare esplicito riferimento alla gara;

- dovranno essere indirizzate al Concorrente;
- dovranno essere firmate in calce dal noleggiatore;
- dovranno esplicitare la presenza di mano d'opera e se trattasi di noleggio a caldo o a freddo;
- dovranno essere privi di correzioni.

Il Concorrente dovrà fornire, perciò, l'attestazione dell'effettiva disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera per la fornitura dei materiali e dei manufatti, necessari per la corretta esecuzione e per tutta la durata dei lavori da allegare ai giustificativi per tutti i vari aspetti di verifica dell'anomalia (acquisizione di materie prime e semilavorati, depositi e discariche, trasporti, ecc.).

Criteri a base del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse

- Analisi dei costi
- Quantità (Produttività e/o incidenze)
- Mano d'opera
- Materiali utilizzati
- Depositi e discariche
- Mezzi d'opera, impianti, macchinari ed attrezzature
- Trasporti
- Spese generali e oneri a carico dell'appaltatore
- Utile d'Impresa

Si applicano le disposizioni dell'art. 110 del Codice.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Conclusa l'eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Stazione appaltante, mediante il Seggio di gara, procede in relazione al soggetto che è risultato primo in graduatoria:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare,
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Il Seggio di Gara provvede a:

- a) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- b) disporre le ammissioni dei concorrenti alla procedura
- c) proporre al RUP le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni;

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma Jaggaer Company.

Concluse le attività di cui sopra, il Seggio di gara procede, nei confronti del primo classificato, alla verifica dei costi della manodopera ai sensi della lettera d), comma 5, dell'art. 110 del Codice, indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice.

In caso di verifica negativa a quanto sopra esposto, potranno essere richieste specifiche ulteriori giustificazioni relativamente al costo della manodopera.

Qualora le suddette indicazioni e giustificazioni del Concorrente non siano ritenute valide, la Stazione Appaltante valuterà se procedere all'esclusione del concorrente ovvero all'avvio della procedura di valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 comma 4 lett. a) del Codice.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla

stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

In quest'ultimo caso, il concorrente dovrà fornire una relazione e la relativa documentazione a comprova, nella quale esplicita l'equivalenza delle tutele contrattuali tenendo conto di quanto indicato all'art.110 del Codice comma 4 lett. a) e comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

ANAS S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione efficace nei confronti degli operatori economici che risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento.

Costituisce causa ostativa all'efficacia dell'aggiudicazione la sussistenza nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica.

Non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della suddetta verifica.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii, tenendo conto delle ulteriori misure restrittive economiche ed individuali adottate con Regolamento UE 269/2014 ss.mm.ii., con Regolamento (UE) 2024/1485 con Decisione (PESC) 2024/1744 e con Decisione (PESC) 2024/1738.

A tal fine, al concorrente risultato primo in graduatoria verrà richiesta la seguente dichiarazione da rendere sulla base dell'Allegato 1 *quater*:

"di non essere un operatore economico di un Paese terzo che non sia firmatario degli accordi richiamati dall'articolo 69 del Codice. Dichiaro e garantisce, inoltre, che né l'offerente né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'offerente è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Unione Europea e/o della Repubblica Italiana.

[In merito alle misure restrittive Russia/Bielorussia], L'offerente dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii., al Reg. UE 269/2014, al Reg. (UE) 2024/1485, alla Decisione (PESC) 2024/1744 e alla Decisione (PESC) 2024/1738 i.e. di non essere:

a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia sotto il controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50%;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a);

oppure

a) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b).

Ciascun concorrente si obbliga, con la partecipazione alla presente procedura di gara, a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo impegno nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d del Codice, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quale

subfornitori di beni o servizi, in catena di fornitura, ed anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità.

Al momento del controllo dei requisiti ex art. 17, comma 5 del Codice, ANAS S.p.A. verifica, in particolare, che:

- 1) l'offerente non sia destinatario di Sanzioni Economiche Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento;
- 2) la sussistenza di qualsivoglia situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, quella di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii.

A tal fine, la stazione appaltante acquisisce apposita dichiarazione (**Allegato 1 quater**) dall'offerente risultato primo in graduatoria con riserva di effettuare una verifica delle condizioni, di fatto e di diritto, in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguati, inclusi l'effettuazione di uno *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie e/o l'acquisizione dei dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente.

*[NB: Per **Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie** si intendono gli elenchi di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.]*

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, qualora prestata:

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 del Codice entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

La garanzia provvisoria (*qualora prevista*) dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art.53 del Codice, con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, con esclusione dell'applicabilità delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 e degli aumenti di cui all'art. 117 comma 2 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell'Amministrazione aggiudicatrice. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo.

L'esito della procedura di Gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 85 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nelle ipotesi previste dall'art. 124 comma 1 del Codice, ANAS interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori nel caso in cui il RUP ne accerti la possibilità tecnica ed economica. In tali casi l'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni, come successivamente prorogato, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva prescritta dal primo comma dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Detta garanzia deve essere prodotta secondo la seguente modalità:

- emessa e firmata digitalmente; verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Si precisa che l'operatore economico, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/awisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/awisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

All'atto dell'esame della documentazione presentata, la Stazione Appaltate procederà:

- alla verifica che **la compagnia di assicurazioni** che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione **dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS** sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei **comunicati stampa**, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito **istituzionale della Banca d'Italia**, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.
- ai fini della veridicità della firma apposta sulle garanzie, **alle verifiche secondo le modalità previste dalla Circolare IVASS prot. 3622/24 del 04.01.2024** e dalla Delibera ANAC n. 606/2023, mediante accesso al sito web della compagnia assicurativa ovvero mediante richiesta alla medesima compagnia emittente di attestazione di autenticità e veridicità della polizza presentata.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, non è consentita la sostituzione della garanzia con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'art. 117 comma 4.

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d'appalto e all'acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie.

Il contratto è inoltre soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Il contratto è soggetto, altresì, ai principi e ai contenuti espressi nel Protocollo di Intesa sottoscritto tra Anas e le OO.SS. del settore edile in data 21/02/2018 e nel Protocollo di Intesa *"Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti"* e nel relativo Allegato 1 del 13/04/2018 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dalle organizzazioni sindacali. Entrambi i documenti sono allegati al presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza dovrà essere munita di firma legalizzata da parte di notaio o pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 1, lett. I), e 30 del D.P.R. 445/00, che attesti espressamente l'identità personale, la qualifica ed il possesso dei necessari poteri di firma dell'assicuratore.

L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso o superiore.

Tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. FRAMEWORK ANTI-CORRUPTION DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito <http://www.stradeanas.it> nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari".

L'Aggiudicatario è a conoscenza che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il Framework *Anti-Corruption* del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it, nella sezione "Governance e trasparenza - Documenti societari": Codice Etico di Gruppo, Policy Anti-Corruption di Gruppo, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231.

Dichiara, altresì, di essere edotto e di accettare principi e doveri contenuti nei documenti predetti e si impegna al rispetto degli stessi nello svolgimento della prestazione.

L'appaltatore è inoltre consapevole che con la partecipazione alla presente procedura di gara, lo stesso è obbligato a trasferire il medesimo obbligo nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto in catena di fornitura, anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità;

25. ACCESSO AGLI ATTI

Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di accesso così come previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice (nel caso di specie "Il Portale Acquisti"), a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti sopra indicati, nonché le offerte dagli stessi presentate.

In ogni caso, verranno oscurati eventuali dati sensibili/giudiziari contenuti nella documentazione amministrativa e afferenti a reati non rilevanti ai sensi degli artt. 94 -95 e 98 del Codice.

Ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 35 del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della

stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Successivamente al quinto classificato, il Concorrente interessato a visionare ed estrarre copia della documentazione di gara e dell'offerta degli altri concorrenti, dovrà trasmettere la relativa richiesta per il tramite area "Messaggi" della RDO, apponendo la "Classificazione Messaggio" "Accesso agli Atti".

L'operatore economico riceverà la documentazione richiesta e le risposte della Stazione Appaltante attraverso la medesima area "Messaggi" della RDO.

Considerato il meccanismo dell'inversione procedimentale, verranno rese disponibili solo quelle buste di qualifica che sono state oggetto di valutazione da parte del Seggio all'uopo nominato.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (*know-how*).

In caso di mancata presentazione della sopra citata documentazione secondo le modalità indicate, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, la Stazione appaltante procederà all'ostensione integrale della documentazione.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento, sulle quali la Stazione Appaltante si determinerà per l'accoglimento o il rigetto dandone evidenza nella comunicazione di aggiudicazione efficace.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Nel caso di accoglimento della richiesta di oscuramento, la Stazione Appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. In

caso di rigetto della richiesta di oscuramento, solo decorso il termine per l'impugnazione della decisione, la Stazione appaltante rende disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro territorialmente competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Anas si impegna a trattare i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In particolare, Anas si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE

Dott. Antonio Mercurio

Allegati al Disciplinare di gara:

- All.1_ lettera Ufficiale invio offerta
- All.2_ Manuale DGUE operatore economico
- All.3_ Istruzioni Jaggaer Company
- All.4_ Dichiarazioni Stato di Famiglia per Antimafia
- All.5_ Modulo offerta economica
- All.6_ Tabella costi della Manodopera
- All.7_ Schema di contratto
- All.8_ Informativa trattamento dei dati personali
- All.9_ Linee guida ai comportamenti ambientali.
- All.10_ Protocollo di legalità e successivo Atto Aggiuntivo

Allegati tecnici Progetto Esecutivo

0	Elenco elaborati	9	Stima Oneri Sicurezza
1	Relazione di progetto	10	Elenco Prezzi Oneri Sicurezza
2	Corografia Territoriale	11	Cronoprogramma
3	Computo Metrico Estimativo	12	Piano di manutenzione
4	Elenco Prezzi	13	Incidenza Manodopera
5	CSA - Parte 1°_Norme Generali	14	Relazione di Calcolo Cordolo Porta Barriera
6	CSA- Parte 2° - Norme Generali	15	Elaborato Grafico
7	CSA - Norme Tecniche	16	Schede Monografiche
8	Piano di Sicurezza e Coordinamento	17	Relazione tecnica PSS